In merito ai contenuti delle osservazioni della Commissione riteniamo utile porre all’attenzione quanto segue.

Per la prima richiesta relativa ai livelli emissivi, la Commissione ritiene che con l’applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili sia possibile definire, da parte dei paesi membri, condizioni più rigorose per l’autorizzazione che vengono individuate in una concentrazione di formaldeide di 5 mg/Nmc.

Questa concentrazione è, nel caso italiano, pari alla concentrazione applicabile alle emissioni per le sostanze cancerogene, l’aggiornamento delle autorizzazioni non ha ancora imposto tale condizioni che sarebbe comunque quella di partenza dovuta alla nuova classificazione della formaldeide.

Riteniamo che l’obiettivo debba invece essere un limite di 2 mg/Nmc indicato nella decisione dellla Unione Europea per alcune fasi lavorative del pannello di legno come peraltro indicato dalla commissione UE nel rispondere alla terza richiesta della petizione.

Si tratta anche della concentrazione prevista dalla normativa italiana di solventi classificati come cancerogeni (si tratta di una norma in applicazione della direttiva europea sulla riduzione delle emissioni di carbonio organico volatile).

Per la seconda richiesta la proposta di un limite professionale non rappresenta, per le realtà più avanzate, un miglioramento, infatti le proposte di limiti per sostanze cancerogene hanno il principale scopo dichiarato di ridurre la differenza nella tutela dei lavoratori tra i diversi paesi europei.

Fissare un limite legale per l’esposizione a un cancerogeno non garantisce, in realtà, una tutela rigorosa rispetto ad altri principi quali quello del ciclo chiuso e della riduzione per quanto tecnicamente realizzabile espressi nelle stesse direttive europee.

Quanto sopra in particolare se la soglia individuata sarà significativamente differente dalle linee guida dell’organizzazione mondiale della sanità pari a 0,1 mg/mc.

 Per esempio, nella realtà italiana alcune regioni come la Lombardia hanno espresso l’indirizzo di considerare il limite professionale come una soglia per definire un lavoratore esposto a un cancerogeno proprio per la formaldeide. Una tale scelta ridurrebbe la tutela dei lavoratori o meglio non estenderebbe in modo coerente le tutele previste per l’esposizione a un cancerogeno.

La previsione di nuove restrizioni nell’uso della formaldeide è sicuramente positiva ma è parziale, sono infatti già attive le restrizioni previste per i cancerogeni invia generale (voci 28 e 29 dell’allegato 17 del regolamento REACH) e quelle recenti e specifiche per i prodotti tessili (regolamento 2018/1513). L’introduzione di restrizioni specifiche nel comparto del pannello determinerebbe un miglioramento ma non sarebbe sufficiente per spingere questa filiera produttiva alla sostituzione con prodotti non pericolosi che studi finanziati dalla comunità europea hanno individuato. Questo aspetto è trattato nella risposta alla quinta richiesta della petizione ma riteniamo che il processo di autorizzazione (allegato 14 del regolamento REACH) determinerebbe un maggiore interesse ad una ricerca e applicazione di sostanze sostitutive pur in modo differenziato nelle diverse filiere produttive ed usi pur lasciando la agenzia chimica per l’ambiente libera di decidere nel concreto, concordiamo con la commissione (risposta alla quarta richiesta) che la procedura di restrizione e quella di autorizzazione siano da considerarsi alternative tra loro, proprio per questo e per gli esiti differenti tra le due procedure confermiamo la nostra preferenza per inserire la formaldeide tra le sostanze soggette ad autorizzazione e intendiamo impegnarci affinchè tale iniziativa sia presa dal Governo italiano.